



DL 104/2019: Riordino dei Ministeri A.C. 2242A.S. 1493

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2242
A.S.	1493
Titolo:	Riordino dei Ministeri
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente

Contenuto

Nella presente nota ci si sofferma sulle modifiche introdotte al provvedimento dal Senato rispetto al testo già esaminato dalla Commissione per le questioni regionali nella seduta del 10 ottobre 2019. Per un quadro completo del provvedimento si rinvia al [dossier - schede di lettura n. 204/2](#).

In particolare, **all'articolo 1** è stata inserita la previsione per cui si procede all'istituzione, nell'organico del Ministero dei beni culturali, di ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche ed archivi. È stato anche inserito un comma 3-bis che incrementa complessivamente di 500.000 euro lordi annui a decorrere dal 2020 la dotazione finanziaria destinata all'erogazione del trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dei beni culturali.

L'articolo 1-bis autorizza il Ministero dei beni culturali ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 appartenenti alla posizione economica F2 e 50 appartenenti alla posizione economica F1, da individuare mediante apposita procedura selettiva.

L'articolo 1-ter dispone che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero dei beni culturali da impiegare nelle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, e previa verifica dell'impossibilità di utilizzare proprio personale dipendente, il Ministero possa avvelersi della società Ales (Arte, lavoro e servizi) Spa, società *in house* controllata dal Ministero.

I commi 3 e 4 dell'articolo 1-ter dispongono poi in merito all'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura. Nello specifico il comma 3 prevede che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla fruizione dei medesimi. Il comma 4 prevede poi che i proventi dei biglietti d'ingresso negli istituti e nei musei dotati di autonomia speciale sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi istituti e musei, nel limite massimo del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

L'articolo 1-quater modifica le norme che disciplinano le attribuzioni e i compiti del Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, prevedendo in particolare che allo stesso spetta un compenso – determinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – e introducendo l'obbligo, in capo al Commissario, di riferire, con cadenza almeno bimestrale, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati.

All'articolo 2 il Senato ha inserito i nuovi commi da 10-bis a 10-speties che recano aggiornamenti alla normativa vigente conseguenti al trasferimento al Ministero degli esteri delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico di vigilanza e di indirizzo sulla società SIMEST Spa. Il nuovo comma 11-bis trasferisce al Ministero degli esteri anche le competenze relative al Fondo rotativo per la concessione di

contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione. in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese; sono trasferite al Ministero degli esteri anche le funzioni fin qui esercitate dal Ministero dello sviluppo economico sulle esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche e per le esportazioni di materiali a duplice uso civile e militare. Il comma 13 è stato sostituito in modo da mantenere ferme le competenze del Ministero dello sviluppo economico quale amministrazione vigilante sulle Camere di commercio all'estero. Il nuovo comma 13-*bis* trasferisce invece al Ministero degli esteri la sede e la competenza dell'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero.

L'articolo 3-bis incrementa di 60,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione del fondo per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle forze di polizia e delle forze armate (fondo le cui risorse sono rimodulate nel precedente articolo 3).

L'articolo 3-ter apporta alcune limitate modifiche alle qualifiche e al trattamento economico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

All'articolo 4, il Senato ha modificato il comma 5 nel senso di prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia autorizzato a procedere, fino al 31 luglio 2020, alla riorganizzazione dei propri uffici mediante DPCM. Sono stati inoltre specificati dal Senato, inserendo il comma 6-*bis*, i compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali precisando che sono mantenuti comunque fermi, a fianco di quelli dell'Agenzia, i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e degli enti gestori.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici nazionali, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Senato: Nota breve n. 148

Camera: nota Questioni regionali n. 70

11 novembre 2019

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

QR0070